

Gli oneri del professionista

Per l'ingegnere-dipendente collaborazioni senza Inarcassa

PAGINE A CURA DI
Pietro Gremigni

Uno dei problemi che più impegna le figure professionali è quello degli obblighi previdenziali a loro carico nel caso di svolgimento di attività non esattamente inquadrabili nelle rispettive Casse previdenziali professionali. Quando, cioè, il professionista, iscritto a un albo, svolge in modo professionale l'attività che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa specifica non sorgono questioni particolari. Il problema nasce tutte le volte in cui il professionista effettua un'attività subordinata, oppure professionale e in parte subordinata, oppure instaura un rapporto di collaborazione. In queste ipotesi è sorto in passato e sorge anche oggi il dubbio sull'ente previdenziale deputato a ricevere l'iscrizione, conseguentemente a percepire la contribuzione obbligatoria e infine a pagare la pensione.

Il chiarimento

Per dirimere i dubbi, l'articolo 18 della legge 111/2011 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge 335/1995, di portata quindi retroattiva.

La predetta disposizione chiarisce che, coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento con-

tributivo alle Casse professionali in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata Inps. Rientrano in questa previsione normativa (secondo quanto precisato dalla circolare 99/2011 dell'Inps), tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato;
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

In tutti i predetti casi, lo svolgimento dell'attività professionale non obbliga a versare i contributi soggettivi alla Cassa, ma al massimo la contribuzione integrativa, contribuzione quest'ultima che non è collegata però all'erogazione di un trattamento pensionistico (Inps, circolare 124/1996).

Per contro, i compensi professionali percepiti sono assoggettati alla contribuzione alla gestione separata Inps con aliquota piena (27,72% per il 2012) oppure ridotta

(18% nel 2012) qualora il professionista paghi già una contestuale contribuzione obbligatoria, come nell'ipotesi in cui sia un lavoratore dipendente iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps. Venendo al quesito iniziale, l'ingegnere non è iscrivibile a Inarcassa per il relativo regolamento che lo vieta in presenza di redditi da lavoro dipendente. Di conseguenza, i compensi realizzati per l'attività occasionale di consulenza saranno da versare alla gestione separata Inps con l'aliquota ridotta (attualmente 18%).

Un solo obbligo

Lo stesso Dm 281/96, che regolamenta l'iscrizione alla gestione separata, all'articolo 6 ha stabilito che: «Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria», chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

Qualora, invece, le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l'iscrizione facoltativa per una serie di ragioni previste dai regolamenti stessi, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente a incardinare obbligo contributivo alla gestione separata; poiché, infatti, l'obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta,

chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa (Inps, messaggio 12 gennaio 2012 n. 709). In conclusione:

● se la Cassa esclude l'obbligo di iscrizione, in presenza di percezione di redditi professionali, sorge l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali alla gestione separata Inps applicando l'aliquota ridotta (per il 2012 del 18%);

● se la Cassa invece dà al professionista la facoltà di iscriversi in presenza della percezione di redditi professionali che non obbligano all'iscrizione, occorre ulteriormente distinguere:

■ il professionista sceglie di iscriversi alla Cassa: è obbligato a versare alla Cassa stessa i contributi, compresi quelli soggettivi;

■ il professionista sceglie di non iscriversi alla Cassa: non deve versare i contributi né alla Cassa né alla gestione separata Inps.

Tornando al quesito iniziale e supponendo che si tratti di un avvocato messo nella stessa condizione, il relativo Statuto della Cassa forense dà facoltà all'avvocato di iscriversi o meno a seconda che svolga la professione con carattere di continuità, ma non di prevalenza. Pertanto, se l'avvocato, dipendente presso uno studio legale di una banca, decide di dare ogni tanto consulenze, può iscriversi alla Cassa forense: i relativi compensi professionali saranno soggetti alla contribuzione della Cassa. Se, al contrario, decide di non iscriversi (o cancellarsi) alla Cassa, dato che tutto ciò sarebbe frutto di una sua libera scelta, non sarà tenuto a versare i contributi sui compensi né alla Cassa, né tantomeno alla gestione separata Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUESITO

Sono stato assunto in un'impresa di costruzioni come ingegnere edile. Sono iscritto all'albo e ho aperto anche la partita Iva per potere dare qualche consulenza professionale. Sui compensi, devo versare i contributi alla Cassa di previdenza degli ingegneri o all'Inps

A.V. - PARMA

Situazioni differenti

1 ALCUNI CASI PREVISTI DALLE CASSE PROFESSIONALI

Cassa professionale	Obbligo di iscrizione	Altra attività
Inarcassa	• Iscrizione all'Ordine professionale • Possesso di partita Iva • Non assoggettamento a un'altra forma di previdenza obbligatoria	• In presenza di attività subordinata esclude l'obbligo di iscrizione alla Cassa anche se l'attività professionale sia prevalente
Commercialisti (Cnapdc)	• Iscrizione all'Albo • Apertura della partita Iva con codice attività di dottore commercialista	• In caso di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolarità di pensione diretta per altra attività svolta c'è la facoltà di iscriversi alla Cassa
Avvocati (Cassa forense)	• Iscritti all'albo professionale che esercitano la professione con continuità	• Coesiste con l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense, salvo che l'avvocato si cancelli dall'albo o non eserciti con continuità. In questo caso le prestazioni professionali comportano l'iscrizione alla Gestione separata

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

www.ilsole24ore.com/espertorisponde

2 CONCORSO DI PIÙ ATTIVITÀ E OBBLIGHI PREVIDENZIALI: RIEPILOGO

PRIMA IPOTESI	• La Cassa professionale vieta l'iscrizione in presenza di altra attività	• Gli eventuali compensi anche specifici della Cassa sono soggetti alla contribuzione alla Gestione separata Inps
SECONDA IPOTESI	• La Cassa ammette l'iscrizione anche in presenza di altre attività pur se prevalenti e continuative	• Tutti i compensi professionali specifici sono soggetti a contribuzione soggettiva alla Cassa
TERZA IPOTESI	• La Cassa dà facoltà al professionista di iscriversi o meno in presenza di altre attività	• I compensi professionali sono soggetti ai contributi alla Cassa se si sceglie di iscriversi • Se si sceglie di non iscriversi, i compensi non sono soggetti a contributi

Contribuzione bis. Il tecnico si sottrae solo se la società da lui gestita richiede le sue competenze professionali

L'architetto amministratore paga doppio

Sono un architetto, iscritto all'albo e alla Cassa di previdenza a cui verso i contributi sui compensi percepiti. Sono anche amministratore di una Srl che si occupa di attività di progettazione. Devo versare dei contributi sui compensi di amministratore? All'Inps?

Non dovrei versarli solo alla gestione previdenziale relativa all'attività prevalente e quindi solo a Inarcassa?

La questione del divieto della doppia contribuzione, risolta dalla legge 122/2010, riguarda solo il concorso tra attività di impresa (artigiana, commerciante, agricola), mentre la legge indicata prevede espressamente l'obbligo di versare i contributi in contem-

poranea sia alla gestione Inps dei lavoratori autonomi che a quella separata in caso di doppia attività. In origine, la legge 662/1996 regolava il caso di soggetti che svolgevano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; in questo caso era prescritto l'obbligo di iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicavano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Ebbene, l'articolo 12 della legge 122/2010 ha circoscritto tale previsione all'ipotesi del doppio lavoro solo nell'ambito dell'attività di impre-

sa, precisando che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

Pertanto, in presenza dei rispettivi requisiti, richiesti dal regolamento della Cassa da un lato (produzione di redditi

professionali) e dalla legge dall'altro, sarà obbligatorio versare i contributi sia alla Cassa degli architetti, che quelli previsti all'Inps in qualità di amministratore.

Tuttavia, se l'attività di progettazione della Srl è tale da richiedere all'amministratore delle competenze specifiche della professione di architetto, i compensi percepiti in qualità di amministratore saranno attratti nel regime del lavoro autonomo e quindi fiscalmente non saranno considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma a quelli di lavoro autonomo e dunque saranno soggetti agli obblighi contributivi della Cassa di appartenenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gestione separata. Si può avere con 20 anni di versamenti e 66 di età, oppure a 70 anni con almeno cinque di contributi

Le opzioni per l'assegno Inps

Svolgo l'attività di consulente del lavoro da 25 anni e ho 67 anni di età; verso regolarmente i contributi alla Cassa professionale. Da un paio di anni, sporadicamente, partecipo a conferenze su tematiche finanziarie, i cui compensi assoggetto a contribuzione alla gestione separata Inps. Vorrei sapere se questo modo di procedere è corretto e se, come credo, potrò avere diritto a due pensioni.

L'attività di partecipazione a corsi su tematiche finanziarie esula senz'altro da quella di consulente del

lavoro e quindi riteniamo sia inquadrabile nella gestione separata Inps. In presenza dei requisiti indicati, la pensione di vecchiaia presso l'Enpacl matura al raggiungimento di 30 anni di contributi e 65 anni di età. Per la gestione separata Inps, la pensione spetta in presenza di seguenti requisiti:

- un'età anagrafica minima, che per gli uomini è pari a 66 anni nel 2012, per poi salire già dal 2013 a 66 anni e 3 mesi e poi, via via, in crescendo in funzione della speranza di vita;
- almeno 20 anni di anziani-

ta contributiva nella gestione separata;

- un importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale.

Pertanto, per avere diritto a due pensioni, è necessario, per la Cassa dei consulenti, versare contributi ancora per almeno 5 anni, avendo già il requisito anagrafico.

Per la gestione separata Inps, i 20 anni sono un traguardo molto lontano da raggiungere e quindi è possibile puntare al requisito alternativo che consente il pensionamento

con 70 anni di età (dal 2013, 70 anni e tre mesi) con almeno 5 anni di contributi effettivi. Pertanto, mancherebbero ancora 3 anni circa per raggiungere il predetto requisito.

Sarebbe già possibile ora avere un'unica pensione totalizzando i due periodi, non ai fini dei requisiti, perché si tratta di periodi coincidenti, ma ai fini del conteggio della pensione. Infatti, sono sufficienti 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva. La pensione però decorrerebbe dopo 18 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i Co.co.co. è decisiva la natura della prestazione

Un professionista può instaurare dei rapporti di collaborazione coordinata per svolgere attività anche inerenti alla propria attività professionale.

Lo prevede implicitamente la stessa legge (articolo 61, Dlgs 276/2003) che esclude dal campo di applicazione dell'intera disciplina sul contratto a progetto le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

La Riforma del lavoro

La recente Riforma del mercato del lavoro (articolo 1, legge 92/2012) ha fornito un'interpretazione autentica di tale norma affermando che la predetta esclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dalle regole del contratto a progetto.

Dal punto di vista dei rapporti giuridici, occorre distinguere la posizione di un professionista iscritto a un albo professionale:

● se effettua collaborazioni il cui contenuto professionale non è riconducibile all'attività specifica della professione per cui è iscritto all'albo, allora dovrà sottostare alle regole della legge sui contratti a progetto e il rapporto essere considerato tale da tutti i punti di vista, amministrativi, fiscali e contributivi. Si pensi ad esempio a un consulente del lavoro iscritto al relativo albo che instaura una collaborazione con una casa

editrice per un'attività redazionale relativa a una rivista di motori;

● se invece svolge un'attività inerente alla sua professione (uno psicologo iscritto all'albo collabora con un asilo per realizzare dei profili psicologici dei bambini con disturbi motori), allora è escluso dalle regole del Dlgs 276/2003 sulla collaborazione a progetto e sarà inquadrato come collaboratore coordinato con le relative conseguenze amministrative (comunicazione al collocamento, registrazione sul libro unico lavoro), ma dal punto di vista fiscale e previdenziale sarà soggetto alla regola «dell'attrazione» in base alla quale un'attività professionale con iscrizione all'albo, svolta anche con forme diverse, come ad esempio una collaborazione, è soggetta alla regola di essere attratta dal punto di vista del regime fiscale e contributivo nel relativo regime.

Rispetto alla questione del doppio inquadramento dei professionisti, nel primo caso avremo che il professionista iscritto alla Cassa dei consulenti del lavoro per la sua specifica attività verserà la relativa contribuzione alla Cassa, mentre per quella derivante dalla collaborazione a progetto per l'attività editoriale sarà tenuto a versare i contributi alla gestione separata Inps. Avremo quindi una doppia contribuzione, una all'Enpacl e l'altra alla Gestione separata Inps.

Nel secondo caso, il professionista, benché abbia stipulato un contratto di collaborazione con l'asilo, svolge un'attività tipica della sua professione di psicologo e i compensi rientreranno previdenzialmente in quelli assoggettati al contributo alla Cassa degli psicologi (Enpap).

Naturalmente, gli esempi

che abbiamo adottato costituiscono gli estremi di situazioni spesso ambigue e caratterizzate da molti toni di grigio, in cui è complicato procedere a distinzioni così nette. Si pensi all'attività degli amministratori di società, di regola inquadrate nell'ambito delle collaborazioni tipiche (e al relativo regime previdenziale: gestione separata), effettuate da professionisti iscritti a un albo. Occorre capire, nel caso concreto, se l'amministratore societario svolge l'attività impiegando le competenze professionali, circostanza questa che lo obbligherebbe a versare alla Cassa di appartenenza.

Effetti sulla pensione

Dal punto di vista pensionistico, nel rimandare al pezzo qui a fianco, occorre capire gli effetti sulla pensione nel caso in cui l'assicurato ha versato contributi in una Cassa professionale e anche nella gestione separata. Può essere che a un certo momento raggiunga l'età pensionabile e l'anzianità contributiva prevista dalla Cassa per maturare la pensione. Non ha però i requisiti per la pensione erogata dalla gestione separata. Tutto ciò però non gli dà il diritto alla pensione supplementare che di norma spetta proprio in casi del genere, perché l'Inps eroga tale prestazione se la pensione di cui è titolare l'assicurato è una pensione diversa da quella erogata dalle Casse professionali. Dovrà quindi raggiungere l'età pensionabile e l'anzianità contributiva minima prevista per chi versa i contributi alla gestione separata (trattandosi in genere di poche settimane accreditate, è sufficiente un minimo di 5 anni di anzianità contributiva sempre che abbia 70 anni di età).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attività regolamentate con sconto ai pensionati

cidenti, puntando a raggiungere o l'anzianità contributiva massima di 40 anni a prescindere dall'età, oppure a raggiungere l'età di 65 anni con almeno 20 anni di contributi.

Il conflitto tra Casse e gestione separata Inps sembra avere avuto uno stop dall'articolo 18, legge 111/2011, che ha disciplinato la situazione dei pensionati che intraprendono una professione regolamentata, fino a quel momento obbligati a versare la contribuzione sui compensi professionali alla gestione separata. Previo regolamento da emanare da ciascuna Cassa (molte lo hanno già fatto) deve essere previsto l'obbligo di versare la contribuzione alla Cassa (ridotta però almeno del 50% rispetto a quella dei non pensionati) e il conseguente venire meno dell'obbligo di versare i contributi alla gestione separata.

La doppia contribuzione comporta effetti sui trattamenti pensionistici. Vediamo le seguenti ipotesi:

● la doppia contribuzione alimenta due gestioni, in ognuna delle quali l'assicurato matura il diritto a pensione autonoma: ad esempio, un consulente del lavoro (Enpacl) matura la «vecchiaia» al compimento di 65 anni, con 30 anni di contributi. Se, per un certo periodo, ha svolto attività libero professionale, non inquadrabile nell'Enpacl, e ha versato i contributi alla gestione separata, al compimento dei 70 anni, con almeno 5 anni di contributi effettivi, potrà accedere alla pensione di vecchiaia della gestione separata; la pensione decorrerà dal mese successivo al sorgere dei requisiti.

● La doppia contribuzione ha alimentato due gestioni previdenziali, in nessuna delle quali è stata maturata la pensione autonoma. L'assicurato può ricorrere alla totalizzazione gratuita di tali periodi purché non coin-

LE ALIQUOTE

I compensi assoggettati alla gestione separata scontano l'aliquota del 27,72% o del 18% (in presenza di altra contribuzione)

LA LEGGE 111/2011

Con l'articolo 18 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge 335/1995, avendo quindi portata retroattiva

The thumbnail shows a newspaper page with a table titled 'Gli oneri del professionista' (The burdens of the professional). The table has multiple columns and rows, detailing various fees and pension-related information. The text is small and difficult to read, but the structure is clear.

Limiti numerici. Percentuali di conferma al 50% dal 2015

I vincoli sulle stabilizzazioni restringono i nuovi ingressi

Alessandro Rota Porta

■ L'apprendistato consente ai datori di lavoro di avere benefici economici consistenti in un abbattimento del carico contributivo, in cambio dell'erogazione della formazione. Nonostante il Testo unico (Dlgs 167/2011) abbia cercato di rimuovere i principali ostacoli che in precedenza ne avevano rallentato l'applicazione, a frenare questo circolo che dovrebbe essere virtuoso, vi sono però una serie di fattori bloccanti e di criticità, con i quali la diffusione di questo istituto deve fare i conti.

La tipologia "professionalizzante", ad esempio, pur essendo stata implementata dalla maggior parte dei settori sul filo di lana dello stop alla previgente regolamentazione (25 aprile 2012), vive ancora di un quadro incompiuto e "raffazzonato". In alcuni ambiti contrattuali (come, ad esempio, industria e artigianato) - dove non tutti i contratti collettivi di comparto sono ancora intervenuti sulla materia - l'applicazione dell'istituto è sì possibile ma difficoltosa per via della commistione tra vecchie discipline e - ove queste non siano compatibili con il Dlgs 167 - la disciplina di massima fissata dalle intese interconfederali, spesso scarna e generica.

Inoltre, per via dell'assottigliarsi dei fondi destinati all'offerta formativa pubblica erogata dalle Regioni, graveranno maggiori costi sui datori di lavoro, in quanto comunque responsabili della formazione

(nota del Lavoro del 13 luglio 2012).

Sorte peggiore sta invece vivendo l'apprendistato per l'acquisizione del diploma la cui regolamentazione della formazione - nonostante lo schema delineato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 marzo scorso - è ancora ferma al palo per via della mancata emanazione delle discipline regionali (che solo in pochi territori sono già state licenziate). Stesso destino accomuna in parte l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Infine, i paletti di stabilizzazio-

LA CIRCOLARE

L'Inps ha appena chiarito le modalità operative a cui le microimprese devono attenersi per avere l'esonero dai contributi

ne minima (per le aziende con più di 10 dipendenti) introdotti dalla legge 92/2012 (riforma Fornero) nella misura del 50% dei contratti di apprendistato stipulati nell'ultimo triennio, rischierano di bloccare la stipula di nuovi rapporti: peraltro, l'abbattimento della percentuale di conferma al 30% fino al 18 luglio 2015 rappresenta una "agevolazione" solo sulla carta poiché - a tale data - la base di riferimento sarà il periodo 2012-2015 e aver confermato il 30% dei rapporti nel corso di questi anni non sarà sufficiente a per

procedere a nuove assunzioni di apprendisti.

Altro freno, che comporterà di fatto una decurtazione degli sgravi, sarà il contributo sul recesso (fino a 1,5 mensilità Aspi) introdotto dalla legge 92, a partire dal 2013 e dovuto per tutte le cause di interruzione del rapporto, diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.

Nell'ambito degli interventi disposti alla materia da parte della riforma, sono invece da apprezzare l'apertura all'allungamento del periodo di formazione fino a cinque anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dai Ccnl (nell'apprendistato professionalizzante) così come la possibilità di ricorrere all'apprendistato in staff leasing, grazie al correttivo operato dal Dl 83/2012 alla legge 92. E positiva è la circolare 128/2012 pubblicata dall'Inps venerdì scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 3 novembre) che rende note sia la disciplina normativa sia le modalità operative cui dovranno attenersi i datori di lavoro che, a seguito dell'assunzione di apprendisti, vogliono richiedere gli sgravi previsti dalla legge di stabilità 2012. Anche se la soluzione adottata - che arriva dopo quasi un anno - rischia ora di mettere in difficoltà molti datori di lavoro che sono chiamati a presentare in tempi rapidi una dichiarazione all'Inps per certificare il rispetto delle regole sul "de minimis".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I manager giapponesi in Italia «Fisco e previdenza scoraggiano gli investimenti»

Stefano Carrer

«Siamo rimasti sorpresi». Traduzione culturalmente avveduta: seccati. Tra i manager giapponesi che hanno partecipato all'assemblea dell'Italy-Japan Business Group svoltasi a fine ottobre a Catania, un argomento di amara discussione (traloro) è stato la nuova aggressività del fisco italiano sulle persone fisiche, che arriva a sconfinare in tendenze «extraterritoriali», di quelle che a volte si attribuiscono agli Stati Uniti. «In altri Paesi europei non esiste niente di simile. Non le pare una barriera non-tariffaria?», dice uno di loro - che come gli altri non desidera essere citato per nome - con riferimento alla questione cruciale (gli ostacoli non tariffari) per la quale l'Italia è riluttante a dare il suo via libera all'avvio di negoziati di libero scambio tra la Ue e il Sol Levante. La sorpresa è non solo l'obbligo di dichiarare tutti i conti bancari posseduti anche fuori dall'Italia, ma anche le proprietà immobiliari. Visto che i valori del real estate a Tokyo sono molto alti, il manager-residente si può trovare a dover pagare un sovrappiù di imposte in Italia, in un contesto confuso. Nell'incertezza, qualcuno ha già pagato la prima rata.

Se per altri residenti stranieri forse non è un grande problema - magari non dichiarano tutto -, i giapponesi si sentono obbligati, anche per un dovere morale nei confronti della loro azienda, a rispettare scrupolosamente tutti i dettami del fisco, anche contro il loro interesse in caso di dubbi sulla normativa. È chiaro che certe disposizioni finiscono per avere un effetto scoraggiante sugli investimenti e rappresentano per i manager stranieri un incentivo a lavorare altrove. Alla Fondazione Italia-

Giappone citano anche il caso paradossale di una nota scrittrice giapponese che dubita di poter continuare a risiedere in Italia: ha avuto un vitalizio esentasse dal suo governo per «chiara fama» ma il fisco italiano esige di tassare pure le gratifiche straordinarie.

L'altra questione è quella della doppia imposizione previdenziale: l'Italia ha firmato all'inizio del 2009 l'accordo bilaterale per evitarla ma non l'ha mai ratificato. Ci si è accorti in ritardo che avrebbe creato un buco all'Inps, visto che ci sono più giapponesi in Italia che non viceversa. A chiedere una svolta è anche la comunità italiana di bu-

APPELLO PER UNA RATIFICA

Una sollecitazione a rendere operativa l'intesa per evitare la doppia imposizione arriva anche dagli italiani in Giappone

siness in Giappone: un appello è stato consegnato al ministro dell'Economia Vittorio Grilli - a margine dell'assemblea dell'Fmi a Tokyo - da Francesco Formiconi, presidente della Camera di Commercio italiana. «Oltre che un atto dovuto, sarebbe una misura poco costosa ma efficace in un'ottica di intervento a favore della crescita e dello sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane verso il Giappone», sottolinea Formiconi, secondo cui la mancata ratifica «penalizza fortemente anche la presenza italiana in Giappone, frenando una via di crescita con interessantissime potenzialità di sviluppo». Grilli ha promesso di riaprire il dossier.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PREVIDENZA SONO A DISPOSIZIONE 232 MILIONI DI EURO

Aziende, incentivi per giovani e donne

Bonus da 3 mila a 12 mila euro grazie al decreto della Fornero

BRUNO BENELLI

A disposizione c'è un gruzzoletto di 232 milioni di euro. Verrà pagato alle aziende che da ora al 31 marzo 2013 creeranno nuovi posti di lavoro o quanto meno stabilizzeranno rapporti di lavoro precari e di breve durata (in atto o cessati nei sei mesi precedenti l'assunzione).

Il decreto del Ministro del lavoro Fornero istituisce un Fondo apposito di finanziamento per ampliare il numero

dei posti di lavoro e dare quindi una spinta alla ripresa economica del Paese.

Gli incentivi sono rivolti ai datori di lavoro che provvedono: a) ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato o anche a tempo determinato ma per almeno 12 mesi; b) oppure a modificare in rapporti stabili lavori: 1) a termine, 2) con contratto di collaborazione coordinata anche a progetto, 3) di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Le assunzioni devono riguardare: a) uomini al di sotto dei 30 anni, e cioè con un'età massima di 29 anni e 364 giorni; b) donne di qualunque età.

Gli incentivi vanno da un minimo di 3 mila euro a un massimo di 12 mila a seconda del contratto che si stipula:

A - Per assunzioni e stabilizzazioni a tempo indeterminato c'è il massimo: 12 mila euro.

B - Per assunzioni a tempo determinato: 3 mila euro per assunzioni da 12 a 18 mesi; 4 mila da 19 a 24 mesi; 6 mila oltre 24 mesi.

L'incentivo non spetta se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dell'attività connesse a crisi o riorganizzazione aziendale. In ogni caso l'azienda deve rispettare tre condizioni:

- deve essere in regola con il versamento dei contributi Inps e dei premi Inail;

- deve rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- deve osservare gli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Occorre presentare la do-

manda telematica a Inps sul modulo Don-Giov disponibile sul sito www.inps.it seguendo il percorso «servizi on line».

Ogni azienda può avere al massimo dieci incentivi per le stabilizzazioni e dieci per le assunzioni a termine. Gli incentivi sono riconosciuti fino al raggiungimento della somma complessiva messa a disposizione, per cui è opportuno presentare per tempo le domande che sono esaminate e decise in base all'ordine cronologico di arrivo. Le somme sono pagate in unica soluzione dall'Inps dopo sei mesi dalle assunzioni o dalle stabilizzazioni.

Gli incentivi possono essere dati anche se l'azienda ne riceve altri per differenti norme di legge, ma in ogni caso entro i tetti «de minimis» disposti dalla Commissione europea. In caso di superamento si perde l'intero beneficio.

LE DOMANDE

Una dipendente dall'anagrafe di un comune, nata il 9 settembre 1952, con 29 anni di contributi Inps e Inpdap, può avere la pensione al compimento dei 64 anni, come prevede la legge di riforma? S.O.

No. La possibilità della pensione a 64 anni è riservata alle lavoratrici del settore privato. Lei ha svolto lavori nel settore privato ma ora è nel settore pubblico e la legge guarda all'attività svolta al 28 dicembre 2011, indipendentemente dalla gestione che liquida la pensione.

Con la pensione contributiva il bonus assegnato alle pensioni di inabilità degli uomini viene calcolato fino ai 60 o 65 anni? Santagata

Fino ai 60 anni, e ciò vale per gli uomini e per le donne.

La domanda va fatta esclusivamente usando il modulo telematico «Don-Giov»



Breve guida per evitare la stretta pensionistica targata Fornero. Le istanze entro il 21 novembre

Esodati, al via l'iter delle istanze per il diritto alla salvaguardia

Pagine a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Conto alla rovescia per le richieste dei benefici da parte dei «salvaguardati» dalla riforma Fornero delle pensioni (i cosiddetti esodati). Chi intende pensionarsi in base ai vecchi requisiti vigenti al 31 dicembre 2011, avendoli ovviamente, deve presentare un'apposita istanza alla direzione territoriale del lavoro (dtl) entro il prossimo 21 novembre. L'obbligo non ricade su tutti i potenziali interessati, ma soltanto sui lavoratori in esonero dal servizio, su quelli in congedo straordinario per assistere figli disabili gravi e su quelli che hanno chiuso il rapporto di lavoro contando su incentivi all'esodo. Le domande vanno presentate tramite Pec, posta elettronica certificata, o tramite canale postale ordinario (raccomandata a/r). L'esito delle richieste si saprà entro il 21 dicembre.

Pre-pensionamento per 65 mila. La presentazione della domanda fa parte delle modalità operative per l'attuazione del dm 1° giugno (si veda *ItaliaOggi* del 26 luglio) che ha dato attuazione al comma 14, dell'articolo 24, del dl n. 201/2011 (riforma Fornero delle pensioni). Tale disposizione prevede la «salvaguardia» dai nuovi e stringenti requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori, consentendo loro di ottenere la pensione in base alle vecchie regole (cioè vigenti al 6 dicembre 2011) a determinate condizioni. Per alcuni di questi lavoratori, il decreto ha previsto la necessità di presentare un'apposita domanda per ottenere il diritto alla salvaguardia, che è una sorta di «pre-pensionamento» (per l'elenco completo della platea dei beneficiari si veda la pagina seguente). Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- lavoratori in esonero dal servizio alla data del 4 dicem-

TUTTA LA PROCEDURA	
Chi DEVE presentare istanza di accesso al beneficio	
• Lavoratori in esonero dal servizio (dipendenti pubblici) • Lavoratori in congedo straordinario al 31 ottobre 2011 per assistere figli disabili gravi • Lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dietro incentivi entro il 31 dicembre 2011	
Chi NON DEVE presentare istanza di accesso al beneficio	
• Lavoratori in mobilità • Lavoratori a carico dei Fondi di solidarietà di settore • Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria	
Le modalità operative	
Come è composta la domanda	Istanza di accesso al beneficio Allegati: 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione 2. Copia documento di identità 3. Copia accordo individuale o collettivo di esodo (solo per i lavoratori interessati)
Chi può presentare la domanda	Lavoratori interessati Soggetti abilitati (patronati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti)
A chi va indirizzata la domanda	Alla Dtl del luogo di residenza: • i lavoratori in esonero dal servizio • i lavoratori in congedo straordinario al 31 ottobre 2011 • i lavoratori che hanno cessato il rapporto sulla base di accordo individuale Alla Dtl dove sono stati sottoscritti gli accordi: • i lavoratori che hanno cessato il rapporto sulla base di accordo collettivo di incentivo all'esodo
Come va presentata la domanda	• Mediante Pec, posta elettronica certificata (all'indirizzo ordinario o specifico previsto dalla Dtl e indicati sul sito www.lavoro.gov.it) • Tramite canale postale, con raccomandata a/r
Termine di presentazione	21 novembre 2012
Termine decisione (Dtl)	21 dicembre 2012
Termine opposizione (ricorso)	L'eventuale provvedimento di rigetto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento, in via amministrativa, presso la Dtl che lo ha emesso o i competenti organi di giustizia amministrativa (Tar)

bre 2011;

- lavoratori che al 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che maturino, entro 24 mesi dall'inizio del congedo, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età (40 anni);

- lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in virtù di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati da sindacati più rappresentativi a livello nazionale, alle seguenti condizioni: che la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi; che il lavoratore sia in possesso dei requisiti (età e contributi) che, in base alla vecchia disciplina, avrebbero comportato la decorrenza della pensione

(finestre) entro il 5 dicembre 2013; che il lavoratore non abbia avuto una successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività.

Domande entro il 21 novembre. Le modalità operative da seguire mediante apposita modulistica allegata alla circolare del ministero





del lavoro n. 19/2012 sono disponibili sia sul sito internet dello stesso ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) sia su quello dell'Inps (www.inps.it). Il termine ultimo per presentare le istanze è fissato a 120 giorni dalla data di pubblicazione del dm in *G.U.*,

ossia al 21 novembre.

Da tale scadenza, spiega il ministero, scatta il termine di 30 giorni a disposizione delle commissioni (da istituire appositamente presso ciascuna direzione territoriale del lavoro) per decidere sulle singole istanze.

—© Riproduzione riservata—

In pensione con i vecchi requisiti

Gli esodati vanno in pensione con 40 anni di lavoro, ma devono aspettare la finestra mobile prima d'intascare la pensione. Vecchi requisiti di pensione dunque per i cosiddetti esodati, ossia per quelle particolari categorie di lavoratori individuate dall'ultima riforma delle pensioni (riforma Fornero) alle quali continuano ad applicarsi i requisiti, sia di accesso sia di decorrenza, vigenti al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011 con la riforma). Questi lavoratori, perciò, continuano ad andare in pensione di vecchiaia o di anzianità:

a) sulla base dei requisiti vigenti prima del 6 dicembre 2011;

b) sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).

Vecchi requisiti. In pratica, gli esodati sono lavoratori che possono accedere alla pensione in base alle vecchie regole (riforma Sacconi) evitando i nuovi e più restrittivi requisiti previsti dalla riforma Fornero (in vigore dal 1° gennaio 2012). Una differenza tra le due discipline è il campo di applicazione della «speranza di vita», operativa dal 1° gennaio 2013. Questa speranza di vita è un particolare automatismo di adeguamento dei requisiti per la pensione che funziona così:

ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di vivere ancora: se la probabilità cresce anche l'età di pensionamento si allontana della stessa misura; se diminuisce o rimane invariata, i requisiti restano invariati.

La differenza è questa: mentre la riforma Sacconi ha reso applicabile il criterio a tutti i requisiti per la pensione con eccezione di quello unico contributivo, la riforma Fornero ha esteso la speranza di vita anche al requisito unico.

Sopravvive la pensione di anzianità. Con riferimento agli esodati che possono andare in pensione con il massimo di lavoro (cioè i 40 anni), applicandosi la riforma Sacconi, deve considerarsi l'aumento di uno, due e tre mesi fissati per la «finestra mobile» ai fini della decorrenza della pensione. Nel caso di pensionamento con il requisito unico (40 anni) occorre tener conto della previsione (comma 2, dell'articolo 12, del dl n. 78/2010 introdotto dalla legge n. 111/2011) dell'incremento di un ulteriore mese per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che

maturano i requisiti a partire dal 2014 (si veda tabella).

Esodati che maturano le «quote». Della speranza di vita, invece, dovranno tener conto i lavoratori esodati che accedono alla pensione in base alle «quote» (somma di età e contributi). Il primo adeguamento ci sarà dall'anno 2013 con un incremento di tre mesi (dm 6 dicembre 2011). Pertanto, per accedere alla pensione con i requisiti maturati a decorrere dall'anno 2013 si dovrà perfezionare quota 97,3 (oggi 97) se lavoratori dipendenti ovvero quota 98,3 (oggi 98) se lavoratori autonomi (si veda tabella).

I REQUISITI

L'anzianità con il massimo

Periodo	Solo requisito contributivo	Decorrenza (finestra mobile)
Anno 2011	40 anni	12 mesi dipendenti, 18 mesi autonomi (e totalizzanti)
Anno 2012	40 anni	13 mesi dipendenti, 19 mesi autonomi (e totalizzanti)
Anno 2013	40 anni	14 mesi dipendenti, 20 mesi autonomi (e totalizzanti)
Dall'anno 2014	40 anni	14 mesi dipendenti, 21 mesi autonomi (e totalizzanti)

L'anzianità con le quote

Periodo	Dipendenti (pubblici e privati) ⁽¹⁾			Autonomi e totalizzanti ⁽²⁾		
	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2011-2012	60	35 anni	96	61	35 anni	97
2013-2015	61 e 3 mesi ⁽³⁾	35 anni	97 e 3 ⁽³⁾	62 e 3 mesi ⁽³⁾	35 anni	98 e 3 ⁽³⁾
2016-2018	61 e 7 mesi ⁽⁴⁾	35 anni	97 e 7 ⁽⁴⁾	62 e 7 mesi ⁽⁴⁾	35 anni	98 e 7 ⁽⁴⁾

1. La pensione decorre 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti (finestra mobile) 3. Compreso incremento speranza di vita fissato dal dm 6 dicembre 2011
 2. La pensione decorre 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti (finestra mobile) 4. Compreso incremento speranza di vita stimato

La vecchiaia

Periodo	Contributi	Età ⁽¹⁾		
		Donne	Uomini	Tutti
Anno 2011	20 anni	Ago e altri (Inps) 60 anni	Ex Inpdap 61 anni	65 anni
Anno 2012	20 anni	60 anni	65 anni	65 anni
Anno 2013	20 anni	60 anni e 3 mesi ⁽²⁾	65 e 3 mesi ⁽²⁾	65 e 3 mesi ⁽²⁾
Anno 2014	20 anni	60 anni e 4 mesi ⁽³⁾	65 e 4 mesi ⁽³⁾	65 e 4 mesi ⁽³⁾
Anno 2015	20 anni	60 anni e 6 mesi ⁽³⁾	65 e 6 mesi ⁽³⁾	65 e 6 mesi ⁽³⁾

1. La pensione decorre 12 mesi (dipendenti) ovvero 18 mesi (autonomi) dopo la maturazione dei requisiti (finestra)
 2. Compreso incremento speranza di vita fissato dal dm 6 dicembre 2011
 3. Compreso incremento speranza di vita stimato

I CRITERI PER LA SALVAGUARDIA

Lavoratori in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 ⁽¹⁾

Contingente massimo = 25.590

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011
- Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011
- Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità

Lavoratori in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 ⁽¹⁾

Contingente massimo = 3.460

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- Accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011
- Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011

Titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 ⁽¹⁾

Contingente massimo = 17.710

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- titolari di assegno straordinario al 4 dicembre 2011 nonché
- titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'Inps, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età

Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Contingente massimo = 10.250

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- autorizzazione antecedente al 4 dicembre 2011
- non rioccupati dopo l'autorizzazione
- possesso di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011
- decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013

Lavoratori che al 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del dl n. 112/2008 (convertito con legge n. 133/2008)

Contingente massimo = 950

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- esonero in corso al 4 dicembre 2011 ovvero provvedimento di concessione emesso prima del 4 dicembre 2011

Lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Tu maternità (dlgs n. 151/2001)

Contingente massimo = 150

**Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:**

- in congedo al 31 ottobre 2011
- beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione
- perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011:

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

*Contingente massimo = 6.890***Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:**

- data cessazione entro il 31 dicembre 2011
- non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
- decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013

Contingente totale = 65.000

1. *Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd "10mila") già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 (cd "finestra mobile"). Tali lavoratori, pertanto, possono avvalersi congiuntamente della predetta deroga sulla finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione*

⇒ Il caso L imposta inserita nelle legge di stabilità ⇐

Militari infuriati: no alla tassa sulle pensioni di guerra

Paglia (Fli), ferito in Somalia: «Norma scellerata. Se passa lascio la Camera»

Andrea Cuomo

Roma Hanno donato alla pace una parte di sé, la propria salute, un pezzo del proprio corpo. Eppure lo Stato medita di fare cassa anche sulla loro pelle. Sono i titolari delle pensioni di guerra e delle relative indennità, che la legge di stabilità prevede di assoggettare all'Irpef nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito superiore ai 15 mila euro. Una norma su cui gravava peraltro un grave sospetto di incostituzionalità, trattandosi in realtà non di vitalizi veri e propri bensì di atti risarcitori riconosciuti dallo Stato a quanti, a causa di guerre o in occasioni di missioni di pace in zone calde del mondo, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto. Eppure la battaglia di quanti in tutti gli schieramenti politici stanno cercando di stralciare questa voce dalla legge di stabilità non è ancora vinta.

Tra i più attivi è Gianfranco Paglia, 42 anni, deputato di Fli e ufficiale dell'esercito, sulla sedia a rotelle da quando, nel 1993, da sottotenente dei paracadutisti venne gravemente ferito nell'agguato di Aidid, in Somalia, che costò la vita ad Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro. Paglia non ha mai smesso di combattere per ridurre la sua disabilità e per la dignità delle forze armate. Fino all'impegno politico. Dal quale peraltro oggi Paglia minaccia di dimettersi:

«Annuncio sin d'ora le mie dimissioni da deputato al Parlamento, qualora dovesse essere approvato dalla Camera lo scellerato provvedimento che tassa le pensioni dei reduci di guerra», ha dichiarato qualche giorno fa al *Secolo d'Italia*. Del resto, fa notare, «faremmo volentieri a meno del risarcimento pur di riavere quanto abbiamo perso, senza per nulla rinnegare quanto abbiamo fatto e quanto ci è costato».

Paglia conduce la sua battaglia anche sui social network, dove ha mobilitato decine di persone. Indignate per un provvedimento moralmente aberrante a fronte peraltro di un introito per l'erario davvero insignificante. «Senza memoria e riconoscenza verso chi ha lottato per la nostra Patria!», accusa il governo Sabrina Cortese. «È vomitevole quello che hanno fatto», rincara la dose Anna Mancuso. «D'altronde - fa notare Nicola Capurso - certi ciarlantani del bene dell'Italia... che ne sanno di crescere senza un padre, vivere senza un marito o passare il resto della vita su una carrozzella o in attesa di morire a causa dell'uranio?». E mentre Francesco Simonetta non si sorprende più di tanto visto che l'Italia «è il Paese che si lascia fare pipì in testa da una regione dell'India», Giuseppe Tocco suggerisce un'altra strada per sanare i nostri conti: «I tagli debbono farseli nei loro sti-

pendi e forse l'Italia si solleva un po'. Io, vincitore di concorso dei carabinieri, sono fuori a causa della *spending review*, ora qui si parla di fare i tagli sugli invalidi di guerra. Misa che c'è qualcuno che sta esagerando un po'». Alessandro Tiranti porta la sua testimonianza di «figlio di un militare di leva catturato dai tedeschi in Grecia deportato in Germania nei campi di lavoro e tenuto prigioniero e fatto lavorare in una fonderia per circa due anni naturalmente durante la Seconda guerra mondiale aspettava un risarcimento ma è andato via senza aver avuto niente». Infine una domanda scorretta datale «Calibro Nove» per Paglia: «Ti ammiro, ma come fai a stare con Fini?».

2.100

Le pensioni di guerra in Italia. L'assegno spetta agli invalidi di guerra, ai reduci, agli orfani e alle vedove di guerra e finora era esente da tasse

200-800

L'importo in euro delle pensioni di guerra. Si tratta di pensioni risarcitorie, la cifra può salire in caso di invalidità molto gravi

240

I milioni di euro annui che il governo calcola di recuperare con la tassazione Irpef delle pensioni di guerra (in minima parte) e di invalidità



Il prodigo (coi soldi pubblici) Damiano

*Il prodigo, ragionava Confucio, «è arrogante, l'avaro è meschino» ma, puntualizzava, «la meschinità è meglio dell'arroganza». Se il filosofo cinese si affacciasse nel XXI secolo biasimerebbe le scelte legislative dell'ex ministro che, ora «semplice» deputato, non perde il vizio di scialacquare denaro (pubblico). In barba alla sobrietà sabauda della terra d'origine, il **quinto** Cesare Damiano, infatti, non bada a spese architettando piani di tutela per pensionati e lavoratori. Progetti sovente campati in aria (privi di risorse) che inducono l'esponente Pd a chiudere (temporaneamente) l'ambizioso cantiere. Trascorsi da sindacalista nella Cgil, al timone del dicastero di via Veneto durante il governo nel 2007 il famigerato «scalone» del predecessore Roberto Maroni: stop al passaggio fulmineo dell'età per accedere alle prestazioni di anzianità da 57 a 60 anni, per innalzare gradualmente la soglia al 61° anno nel 2013 indifferente ai calcoli del Tesoro, secondo cui i «gradini» sarebbero*

costati 65 miliardi in un decennio, mandando in tilt i conti della previdenza. Allora la crisi iniziava, ma fedele alle sue (dispendiose) abitudini, l'onorevole non mostra riguardo verso il (sofferente) portafoglio dei contribuenti nemmeno adesso. E tesse onerose, fantasiose trame: in estate voleva rimpinguare la dote degli ammortizzatori sociali e rimandare l'avvio dell'Aspi, ma Elsa Fornero confermò la partenza del sussidio di disoccupazione dal 1° gennaio. Implacabile, poi, la Ragioneria dello stato affondò un mese fa la norma bipartisan giunta fin nell'aula di Montecitorio (la copertura finanziaria era «aleatoria») di cui era primo firmatario che, partendo dall'idea di aiutare gli esodati, avrebbe neutralizzato l'ultima riforma delle pensioni. Spendaccione spensierato, Damiano dimentica l'antico adagio: «Non è magnanimo chi è generoso con la roba altrui». E, se la «roba» è poca, il parlamentare dovrebbe usare guanti bianchi. Non mani bucate.

Moustique





Il fondo pensione cerca iscritti sul Web E con una app vedi tutto il mercato

Per chi lavora o cerca informazioni nel mondo della finanza utilizzando sempre più spesso i tablet e gli smartphone per accedere alla Rete, è stata appena lanciata una nuova app che riunisce in una sola schermata i contenuti dei principali siti che si occupano di informazione, pianificazione finanziaria e asset management.

Si chiama «All in one» e raggruppa un'ampia gamma di spazi Web dedicati ai mercati azionari e obbligazionari, ai fondi, agli Etf, alle notizie macroeconomiche. L'app, scaricabile gratuitamente, permette in pratica di avere sullo schermo tutte le notizie pubblicate sui siti che si è soliti consultare, così da poter viaggiare da un portale all'altro velocemente e con disinvoltura. Una volta cliccata, la schermata si presenta come un mosaico in cui ogni tessera permette l'apertura di siti specializzati, con contenuti anche video.

La pensione complementare ora si può sottoscrivere online. Lo propone www.secondapensione.it, spazio Web interamente dedicato alla previdenza da Amundi Sgr. SecondaPensione è, infatti, tra i primi fondi di previdenza complementare italiani a permettere anche l'adesione via Internet, grazie alla semplicità di accesso, ai costi contenuti e alla flessibilità offerta da sei comparti e dai tre programmi Lifestyle previsti dal fondo.

È possibile decidere autonomamente quanto versare e dove investire, con la possibilità di cambiare scelta nel corso del tempo secondo le esigenze proprie o dei propri figli, con l'ulteriore vantaggio della deducibilità fiscale dei versamenti in tutto il periodo di accumulo.

All'indirizzo www.genertellife.it, la compagnia diretta del gruppo Generali ha reso disponibile un servizio di comunicazione via Skype, il popolare software telefonico gratuito via Internet. Con il nuovo servizio è possibile stabilire un video-contatto tra il cliente e un consulente della compagnia per ottenere informazioni sui prodotti, sullo stato delle polizze, sui premi e quant'altro. Sul sito Web di Genertellife è inoltre disponibile il servizio Chat online per comunicare con lo staff.

SILVIA SINDACO
www.lamiafinanza.it

Legge di stabilità. Da Palazzo Chigi sostegno mirato per non autosufficienti, pensionati e social card

Un miliardo al fondo sociale

Il governo porta a Bruxelles il piano per vendere all'asta le spiagge

Escluso l'intervento del fondo di Palazzo Chigi per la soluzione del nodo esodati, le relative risorse - tra 900 milioni e un miliardo - potranno essere utilizzate per coprire altre esigenze di impatto sociale. Prime fra tutte quelle dei non autosufficienti, dei pensionati e degli indigenti. L'intesa di massima raggiunta mercoledì scorso tra il ministro dell'Economia Grilli e i due rela-

tori sulla legge di stabilità ha così riconfigurato il fondo ad hoc di Palazzo Chigi per il quale in origine era prevista una destinazione generica. Intanto il governo si prepara a consegnare a Bruxelles il piano per la revisione delle concessioni demaniali marittime che prevede, nel 2014, l'indizione dei bandi per la vendita all'asta delle spiagge italiane.

Barone, Mobili, Rogari ▶ pagine 6 e 7

L'agenda per la crescita

LE MISURE IN PARLAMENTO**La legge di stabilità**

Si lavora alla sintesi delle modifiche al testo per arrivare in Aula il 13 novembre

La partita tra Governo e maggioranza

Grilli pronto a irrobustire la dotazione con 200 milioni per la carta acquisti

Un miliardo per il sociale

Dal Fondo di Palazzo Chigi risorse per non autosufficienti, pensionati e social card

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Non sarà il fondo per il sociale a garantire la soluzione del nodo esodati. La dote per tutelare nuovi lavoratori da salvaguardare dagli effetti della riforma Fornero arriverà facendo leva su un meccanismo di autofinanziamento. Le risorse che resteranno inutilizzate nell'operazione di salvataggio dei primi 130mila esodati già decisa dal Governo saranno automaticamente convogliate nell'apposito "fondo salvaguardati" da 100 milioni attivato dalla legge di stabilità. A tracciare questa rotta sono stati i relatori del provvedimento alla Camera, Pier Paolo Baretta (Pd) e Renato Brunetta (Pdl), che avrebbero già ricevuto la disponibilità del Tesoro a far scattare questo intervento.

In questo modo tutte le risorse previste dal Fondo a disposizione della presidenza del Consiglio (900 milioni) potranno essere utilizzate per altre voci d'impatto sociale. Prima fra tutte quella dei non autosufficienti, i pensionati e gli indigenti. L'intesa di massima di mercoledì scorso Grilli-relatori ha infatti già previsto la riconfigurazione del Fondo ad hoc di Palazzo Chigi per il quale in origine era stata disposta una destinazione

I nodi aperti



Per gli esodati un meccanismo di autofinanziamento

Non sarà il Fondo ad hoc che fa capo a Palazzo Chigi a garantire la soluzione del nodo esodati. Allo studio c'è infatti un meccanismo di autofinanziamento: in sostanza le risorse che resteranno inutilizzate nell'operazione di salvataggio dei primi 130mila esodati, già decisa dal Governo, saranno automaticamente convogliate nell'apposito "fondo salvaguardati" da 100 milioni attivato dalla legge di stabilità



Nuove risorse per rifinanziare la social card

Nell'ambito del confronto tra l'Economia e i relatori della legge di stabilità, potrebbero spuntare anche nuove risorse per rifinanziare la social card. Il titolare di Via XX Settembre, Vittorio Grilli, è pronto infatti a rimpinguare il Fondo con altri 200 milioni da destinare alla carta acquisti. Una misura che il ministro aveva già annunciato nel corso della sua audizione in commissione Bilancio alla Camera



In arrivo un miliardo di euro a sostegno del sociale

Tutte le risorse previste dal Fondo a disposizione della presidenza del Consiglio (900 milioni) potranno essere usate per sostenere il sociale, a cominciare da non autosufficienti, pensionati e indigenti. È stata infatti superata l'originaria impostazione che prevedeva per il Fondo di Palazzo Chigi una destinazione generica su più versanti: dall'università alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila



Rush finale dei relatori sul pacchetto di modifiche

Entro la metà della prossima settimana i relatori incontreranno nuovamente il ministro dell'Economia per definire l'intero pacchetto di modifiche da apportare alla legge di stabilità partendo dai 1.600 emendamenti depositati in commissione Bilancio a Montecitorio. L'obiettivo è consegnare il Ddl rivisto e corretto all'Aula per martedì 13 novembre

IL NODO ESODATI

Si studia un meccanismo di autofinanziamento per far aumentare i 100 milioni stanziati per i lavoratori salvaguardati





generica su almeno sei versanti: ~~università~~, famiglie, giovani, sociale, ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace. I 900 milioni dovranno ora essere utilizzati per un terzo (300 milioni) per le cosiddette spese legate alle emergenze e per gli altri due terzi (600 milioni) per il sociale: non autosufficienti, pensionati e fondo per le politiche sociali.

Gli effetti dell'intesa raggiunta tra Grilli e relatori sono pertanto quelli di un innalzamento della dote per il sociale, ma un terzo della somma, come detto, sarà di fatto indisponibile perché il Tesoro intende vincolarla agli interventi legati a imprevisti. Nella partita a incastri all'insegna del "dare e avere" che si sta giocando tra il Governo e la maggioranza per realizzare il restyling della legge di stabilità, Grilli è però pronto a calare un'altra carta: un sostanziale irrobustimento del fondo per altri 200 milioni con l'obiettivo di rifinanziare la social card. Una misura, quest'ultima, già annunciata dallo stesso ministro del Tesoro nel corso della sua audizione in commissione Bilancio di Montecitorio che ora sta per essere messa nero su bianco.

Entro la metà della prossima settimana, infatti, i relatori incontreranno nuovamente il titolare di via XX Settembre per

definire l'intero pacchetto di modifiche da apportare alla legge di stabilità e che nei fatti dovrà essere la sintesi degli oltre 1.600 emendamenti depositati mercoledì scorso in commissione Bilancio della Camera e su cui domani si abatterà la falce delle ammissibilità. Fino a metà della prossima settimana, dunque, si lavorerà alla messa a punto dell'intesa così poi da poter entrare nel merito dell'esame della legge di stabilità e consegnare il Ddl rivisto e corretto all'Aula di Montecitorio per il prossimo 13 novembre.

Tornando agli esodati, a sostenere che nella legge di stabilità ci sono le condizioni «per un altro passo in avanti» non è solo il Pd, che considera prioritario un intervento in questa direzione, ma anche il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera, Giuliano Cazzola (Pdl), dal quale sono arrivate anche due proposte di emendamento. La prima, in linea con quella dei relatori, prevede una destinazione vincolata al Fondo previsto dalla legge di stabilità per tutte le risorse stanziate affinché, nel 2013 e nel 2014, possano essere utilizzati pienamente i probabili risparmi a favore di altre categorie ora escluse dalle tutele. La seconda proposta si limita a consentire il cumulo gratuito di versamenti effettuati in differenti gestioni limitatamente ai fini di far valere i requisiti per le pensioni di vecchiaia, di inabilità e reversibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Consulta: illegittima la super taxa sulle pensioni

È a rischio cancellazione il contributo straordinario sulle pensioni pubbliche e private superiori ai 90mila euro lordi. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 241 depositata il 31 ottobre scorso, ne ha sostanzialmente decretato l'illegittimità.

► pagina 22

Fisco. Dopo la sentenza contro il prelievo aggiuntivo per gli statali nuovo intervento della Consulta

Pensioni, super taxa a rischio

La misura non incostituzionale perché il ricorso era sbagliato

Marco Bellinazzo
MILANO

Il contributo straordinario sulle **pensioni pubbliche e private** superiori ai 90mila euro lordi è a rischio cancellazione. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 241 depositata il 31 ottobre scorso, ne ha sostanzialmente decretato l'illegittimità. Per la Consulta il taglio a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie «ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 223 del 2012», poiché «integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare».

La Corte non ha abrogato ufficialmente il prelievo solo a causa dell'erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva nel ricorso presentato dalla regione Sicilia. In pratica, nell'ambito del giudizio costituzionale è stata «accusata» la norma sbagliata. Il taglio era stato introdotto dall'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, il quale prevedeva appunto un contributo di perequazione per trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente superino 90mila euro lordi annui (pari al 5% fino a 150mila euro, al 10% oltre i 150mila euro e al 15% per la parte eccedente 200mila euro). Questa norma era stata poi convertita nella legge 15 luglio 2011 n. 111. Appena un mese dopo, però, il Governo Berlusconi aveva varato il decreto legge n. 138 che nel primo comma dell'articolo 2 aveva abrogato il comma 22-bis dell'articolo 18 del Dl n. 98, sostituendo il comma con una disposizione che si era limitata a riaffermarne l'efficacia dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1°

agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

Spiega la Consulta: «il comma 22-bis dell'articolo 18 del Dl n. 98 è stato abrogato, con effetto irreversibile, ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del Dl n. 138, ancorché il decreto non sia stato convertito in legge sul punto. In realtà, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, così da determinare la reviviscenza del comma 22-bis». Ma la Regione Sicilia ha impugnato il Dl n. 138 e non anche contro il Dl n. 98. Per questo la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Ciò nonostante dopo la sentenza n. 223 del 2012 con cui la Consulta ha bocciato l'articolo 9, comma 2, del Dl 78 del 2010, nella parte in cui prevede la "riduzione" dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici, per ragioni di equità, un altro pezzo del contributo di solidarietà viene messo all'indice, condividendo con quelle a carico dei dipendenti pubblici natura tributaria e quindi andando incontro alle censure per contrarietà ai principi di equità contributiva sanciti da una lettura congiunta degli articoli 3 e 53 della Costituzione. A questo punto potrebbero aprirsi numerose liti in ambito giudiziario ovvero potrebbe esserci un nuovo ricorso - opportunamente riformulato - a seguito del quale la Corte costituzionale non potrebbe che eliminare, anche formalmente, il contributo extra sulle pensioni, aprendo un buco nelle entrate.

Meno preoccupante, infine, potrebbero essere i mancati introiti derivanti dall'ulteriore estensione degli effetti delle decisioni della Consulta al **contributo di solidarietà** pari al 3% della quota di reddito dei privati oltre i 300mila euro (un contributo deducibile e nei fatti pari all'1,7%), che interessava meno di 26.500 persone e produceva un risparmio da 29 milioni all'anno.

L'analisi



Con la sentenza n. 223 la Consulta ha bocciato la manovra estiva 2010 che riduceva del 5% la quota di retribuzione oltre i 90mila euro e del 10% quella sopra i 150mila euro dei manager pubblici perché introduceva un trattamento sfavorevole rispetto ai privati. Tutte le possibili "ricadute" della sentenza sono state analizzate su «Il Sole 24 Ore» del 13 ottobre



Apprendistato, finalmente gli sgravi

GIOVANI E LAVORO

Tre anni a contributi zero per i nuovi apprendisti sono un elemento da non trascurare in un contesto economico e un mercato del lavoro difficili come quelli attuali. Con la circolare 128 pubblicata ieri dall'Inps, diventa operativo lo sgravio previsto dalla legge di stabilità del 2012 e guadagna competitività una forma contrattuale, già profondamente revisionata con il Dlgs 167/2011, che, secondo l'impianto della legge Fornero (92/2012), deve diventare la porta di ingresso principale per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. L'agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 dalle aziende con un massimo di nove dipendenti, ossia da realtà che costituiscono la gran parte del tessuto produttivo italiano. A differenza di quanto accade in altri paesi (Germania tanto per citare il caso più famoso) in Italia l'apprendistato è rimasto per troppo tempo un'occasione non concretizzata. Con il decreto legislativo si sono ulteriormente ampliate le occasioni di utilizzo, aprendo le porte anche alle imprese di somministrazione.

Le agevolazioni contributive di cui le imprese potranno beneficiare d'ora in avanti costituiscono un valido argomento per provare a fare un cambio di passo verso un mercato del lavoro che utilizzi questo istituto in modo massiccio, quale effettivo strumento per l'inserimento, la formazione e la crescita professionale delle giovani generazioni oggi alle prese con un tasso di disoccupazione che supera il 35 per cento.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Entro il 30 giugno Il portafoglio delle Casse «notificato» alla Covip

Claudio Pinna

Il decreto ministeriale 5 giugno 2012 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 ottobre relativo ai controlli che la **Covip** deve effettuare sulle **casse di previdenza** professionali disciplinate dai Dlgs 509/94 e 103/96 genererà una serie di adempimenti per queste ultime nonché alcune nuove attività per l'autorità di vigilanza.

Entro il 30 giugno di ogni anno gli enti di previdenza dovranno comunicare alla Covip tutte le informazioni rilevanti (aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente) sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio posseduto. Successivamente la Covip, dovrà, entro il 31 ottobre, inviare al ministero del Lavoro, nonché a quello dell'Economia una relazione dell'attività di controllo effettuata. La relazione dovrà riportare una descrizione della politica di investimento adottata da ciascun ente, delle attività di monitoraggio del rischio organizzate, con particolare riferimento all'analisi di coerenza tra gli investimenti effettuati e gli impegni assunti nei confronti degli iscritti. La relazione dovrà altresì evidenziare la composizione del patrimonio posseduto, il risultato della gestione finanziaria, gli advisor e i gestori coinvolti, la **banca depositaria** presso la quale tutte le risorse sono accantonate nonché il tasso annuo di rendimento medio ottenuto nell'ultimo quinquennio e quello previsto in futuro.

Nel nuovo contesto, così come a seguito di diverse delibere ultimamente emanate dalle autorità di vigilanza, particolare attenzione è rivolta al livello di rischio corso dagli enti attraverso gli investimenti effettuati. In tale ottica in futuro risulterà determinante per gli enti di previdenza dotarsi di tutte le strutture più adeguate per monitorare la strategia degli investimenti adottata, per analizzare l'impatto economico dei rischi corsi, per verificare la sostenibilità di lungo termine del sistema eccetera. In diversi casi gli enti saranno altresì portati a sele-

zionare una banca depositaria, al momento non sempre presente.

La Covip, per contro, dovrà organizzare la propria attività di vigilanza partendo dal presupposto che le caratteristiche degli enti di previdenza sono sostanzialmente differenti dalla maggior parte dei fondi pensione ex Dlgs 124/93. Gli enti di previdenza, infatti, sono in definitiva dei programmi del tipo a prestazione definita, i fondi pensione complementari sono invece del tipo a contribuzione definita.

L'effetto dei potenziali rischi produce un impatto completamente diverso nelle due categorie di programmi. Negli enti di previdenza, infatti, tutti i rischi sono sostenuti dall'ente stesso che dovrà procedere a una gestione diretta degli squilibri che eventualmente dovessero verificarsi. Nei fondi pensione, invece, tutti i rischi sono sostenuti dagli iscritti.

In tale ottica risulterà necessario che Covip introduca specifici ulteriori controlli rispetto a quelli attualmente stabiliti che tengano conto delle peculiarità degli enti di previdenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Professionisti, copritevi

Gli autonomi, che non hanno Tfr, aderiscono ancora poco ai fondi. Mancano i comparti negoziali, anche se la legge li prevede. L'esempio dei geometri

di Carlo Giuro

Liberi professionisti rappresentano da sempre una delle categorie più evolute finanziariamente e più attente alla tematica previdenziale. Al momento però le adesioni ai fondi pensione sono inferiori anche alle limitate adesioni delle altre categorie professionali. Secondo l'ultima relazione della Covip i lavoratori autonomi (incluso in tale definizione anche i liberi professionisti) iscritti alla previdenza complementare ammontano a poco meno di 1,4 milioni, concentrati nei fondi pensione aperti e nei Pip. Il tasso di adesione a fine 2011, calcolato come rapporto tra iscritti e occupati, è risultato il 28,9% per i lavoratori dipendenti del settore privato e il 24,3% per i lavoratori autonomi. D'altronde l'esigenza di integrazione pensionistica è ben presente anche per il mondo delle libere professioni, colpiti anch'essi dalla stretta sulle pensioni di primo pilastro con l'introduzione del sistema contributivo. Inoltre, a differenza dei dipendenti, questi lavoratori non possono contare sul trattamento di fine rapporto. Ma quali sono le soluzioni cui possono accedere?

La prima possibilità è quella dell'adesione in forma collettiva. Va rammentato come in base alla normativa vigente «le forme pensionistiche complementari possono essere istituite infatti da accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti, promossi dai loro sindacati e da associazioni di rilievo almeno regionale». In quanto collettiva, questa adesione legittima il fondo pensione non solo all'applicazione di costi più favorevoli ma anche al riconoscimento delle prerogative civilistiche previste per le adesioni collettive (riscattabilità immediata della posizione per cessazione del rapporto di lavoro). Tradotto in stretta pratica il riferimento è alla costituzione di fondi pensione negoziali o alle adesioni collettive ai fondi pensione aperti. In questo scenario si inserisce la recente iniziativa della Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

che ha costituito il fondo pensione Futura dedicato ai suoi circa 96 mila iscritti che entra ora nella fase autorizzativa presso la Covip. Potranno aderire tutti gli iscritti alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti e i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti aderenti al fondo. Va evidenziato come l'iniziativa si collochi nell'alveo di altre iniziative precedenti nel mondo della previdenza collettiva da parte del mondo libero professionale. Vi è però al momento un'unica iniziativa in forma collettiva operativa, quella del Fondo Sanità, fondo pensione rivolto alle professioni sanitarie. Possono aderire al fondo i medici e gli odontoiatri iscritti all'Enpam, gli infermieri iscritti all'Enpapi, i farmacisti iscritti all'Enpaf, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici di infanzia iscritti alla Federazione nazionale dei colleghi Ipasvi, nonché i veterinari iscritti Sivemp che esercitano legalmente la professione in Italia. Possono, inoltre, aderire al fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti. Continuano a rimanere associati al fondo i pensionati diretti, acquisendo la qualifica di aderenti pensionati. Secondo dati Covip a fine 2011 gli aderenti erano 3974 su 800 mila potenziali iscritti con un tasso di adesione del 4,6%. I liberi professionisti possono poi aderire a forme di previdenza individuale vale a dire fondi pensione aperti e pip (piani individuali di previdenza realizzati attraverso contratti assicurativi). Nella scelta vanno considerati la struttura finanziaria del prodotto, i rendimenti, i costi, le rendite e le eventuali garanzie assicurative offerte. Va valutata in primo luogo l'efficienza finanziaria, ovvero la presenza di più linee di investimento dei contributi in maniera tale da poter attivare un percorso life cycle (linee azionarie a inizio carriera per poi progressivamente evolvere a linee più tranquille). Tale circostanza costituirebbe indubbiamente un plus nei confronti di risparmiatori pigri o non sufficientemente addentro alle nozioni di carattere finanziario per potere decidere

in autonomia il timing di eventuali switch. Interessante rilievo può avere poi la presenza anche negli strumenti a carattere individuale di linee con garanzia di conservazione del capitale e/o a rendimento minimo garantito.

Altro elemento da valutare nella scelta di una soluzione individuale sono i rendimenti, sia in senso assoluto che in relazione al benchmark, conseguiti in un arco temporale di tre-cinque anni, intervallo di tempo significativo per valutare la bontà della gestione finanziaria. Altro capitolo delicato è quello dei costi.

Alla luce della nuova normativa, le forme di previdenza debbano esporre nella propria documentazione contrattuale l'Indicatore sintetico di costo (Isc) disponibile anche sul sito dell'Autorità di vigilanza (www.covip.it). L'Isc riassume in un unico dato, declinato secondo quattro possibili periodi di adesione allo strumento (2,5, 10 e 35 anni) l'ammontare dei costi sostenuti. Si conferisce così maggiore trasparenza dando possibilità di confronto tra le diverse forme, riassumendo in un unico parametro rappresentativo l'architettura dei costi di fondi pensione aperti (commissioni di sottoscrizione, di switch, di gestione e di performance) e pip (caricamenti, commissioni di gestione). In precedenza, ed ancora permangono nella documentazione dei fondi pensione aperti, un tentativo di sintesi era offerta dal Ter (Total expenses ratio), indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno in percentuale sul patrimonio alla fine del periodo considerato, ad eccezione di oneri di negoziazione, oneri fiscali, oneri direttamente a carico dell'aderente evidenziati separatamente. Ulteriore profilo di possibile differenziazione è legato alla conversione in prestazione pensionistica del montante accumulato. Vanno presi in considerazione non solo i coefficienti demografici adottati, ma anche le diverse tipologie di rendita offerte dallo strumento (vitalizia tout court, rendita reversibile, rendita certa per o 10 anni, rendita con controassicurazione), in maniera tale da potere realmen-

te calare anche il momento della erogazione sulle proprie esigenze. (riproduzione riservata)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Welfare a rischio, mutua assistenza più forte

Accanto alla necessità di costruire un'integrazione alla pensione di base anche i liberi professionisti devono fare i conti con l'allarme welfare acuito da tagli alla sanità pubblica e dalla crisi economica. E proprio gli enti di previdenza privata possono offrire una soluzione al problema dell'assistenza sanitaria integrativa. Non a caso del tema si è occupato l'Emapi, Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani costituito da alcuni enti previdenziali, che in un recente convegno ha proposto soluzioni per le patologie più gravi e per l'assistenza ai non autosufficienti. Dal 2007 l'Emapi eroga prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e dal 2010 è iscritta all'Anagrafe dei fondi sanitari del ministero della Salute, rientrando nei parametri previsti. Ad Emapi aderiscono oggi otto enti a cui fanno capo 160 mila professionisti: Cassa geometri, Cassa del notariato, Enpab, Enpac, Enpap, Enpapi, **Enpap**, Eppi. Il problema per l'Italia è che con la crisi le famiglie stringono la cinghia anche sul fronte della spesa per le cure mediche, e nel frattempo la diffusione di assicurazioni sanitarie, incluse quelle mutualistiche, è ancora scarsa e questo è un problema soprattutto quando si devono gestire le emergenze. Al convegno dell'Emapi Federico Spandonaro, docente del **Gea** dell'Università di Roma Tor Vergata, ha presentato il rapporto *Quadro e tendenze della sanità in Italia*. Secondo lo studio la spesa socio-sanitaria annua media delle famiglie italiane ammonta a 1.840 euro, ovvero il 5,8% dei consumi. Già con la crisi del 2009 (ultimi dati disponibili) il consumo effettivo si è ridotto considerevolmente (meno 5,6% rispetto al 2008), con un crollo per i ricoveri a pagamento, ma anche per i servizi classificati come ausiliari (infermieri, fisioterapisti). Demetrio Houlis, presidente di Emapi, ha ricordato che nel 2011 l'Italia, con una spesa sanitaria pari al 7,3% del Pil, è scivolata al 18° posto nella classifica dei 31 paesi Ocse, inferiore alla

media europea e ben al di sotto dei principali paesi europei: Italia 3.080 dollari pro capite, Regno Unito 3.311, Francia 3.872, Germania 4.072. «Con gli ulteriori interventi previsti, per un totale di riduzione della spesa pubblica sanitaria nel triennio fino al 2014 di circa 8 miliardi», sottolinea Houlis, «il quadro è destinato a peggiorare. Inoltre la costante diminuzione degli investimenti dello Stato nel settore sanitario implica il rischio di un progressivo degrado delle strutture sanitarie pubbliche. Di fronte a necessità non procrastinabili diventa perciò determinante avere la capacità di poter attivare risorse ulteriori rispetto a quelle pubbliche, attraverso la spesa privata che in Italia (dati 2009) corrisponde a circa un quarto dell'intera spesa sanitaria». Il problema è che a differenza dei principali Paesi europei, in Italia il 90% della spesa sanitaria privata è sostenuta dalle famiglie, e soltanto il 10% passa attraverso forme mutualistiche o assicurative, contro il 60% della Francia e il 40% della Germania. Questo provoca un rischio di impoverimento. «In Italia l'1,5% delle famiglie, quasi 350 mila, si impoverisce a causa di spese sanitarie e il 4,1%, circa 1 milione, sostiene spese sanitarie elevate, cosiddette catastrofiche, ovvero che superano il 40% della capacità di spesa», dice Laura Crescentini, **amministratore** e consigliere dell'Emapi. A tutto questo si aggiunge il problema previdenziale. Anche per i professionisti c'è in prospettiva la riduzione delle pensioni conseguente all'introduzione del contributivo. I trattamenti pensionistici sono destinati quindi ad essere inadeguati in caso di malattie o di situazioni di non autosufficienza. Di fronte a questa riduzione del livello di welfare Emapi ha deciso di concentrarsi sui momenti di maggior difficoltà del professionista: l'assistenza sanitaria integrativa e la tutela della non autosufficienza. (riproduzione riservata)

Paola Valentini

Previdenza. Il primo dei decreti attuativi sulla nuova vigilanza

Ecco come Covip vigilerà sulle casse privatizzate

Uno schema in dieci punti per monitorare i portafogli

Dopo la forma dei ministri Grilli e Fornero è arrivato anche l'imprimatur della Corte dei Conti per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È il decreto attuativo del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 che l'anno scorso ha affidato a Covip, commissione di vigilanza sui fondi pensione, la vigilanza sulle Casse previdenziali dei professionisti italiani. Si tratta del decreto (il primo di due attesi) che definisce le modalità di "referto" secondo cui Covip riferisce ai ministeri competenti, ossia l'Economia e il Welfare, che continueranno a fungere da Authority sull'attività di queste strutture previdenziali. A Covip, lo ricordiamo, è affidato l'incarico di tenere sotto controllo la composizione del patrimonio e le scelte investimento, lasciando alla valutazione dei dicasteri di riferimento le considerazioni sulla sostenibilità delle Casse (con la formula di rito "sentita la Covip"). Il decreto stabilisce gli elementi su cui la commissione guidata da Antonio Finocchiaro vigilerà e riferirà ai mi-

nisteri, prima con un controllo cartolare e poi ispettivo sulle Casse e su altri soggetti coinvolti come gestori e advisor.

Covip sta definendo lo schema analitico del patrimonio delle Casse, protagoniste negli anni recenti - lo ricordiamo - di investimento in strumenti finanziari opachi, inefficienti e costosi, che hanno spinto ad alcune indagini da parte della Procura di Roma, oltre a numerose interrogazioni parlamentari e proteste degli iscritti (come i lettori di "Plus24" sanno bene). Una decina gli ambiti patrimoniali sotto-

posti a osservazione, ciascuno riferito a una tipologia di asset differente: dagli immobili investiti direttamente, ai fondi immobiliari, alle azioni, titoli di Stato, fondi alternativi. Non mancano quesiti relativi a prodotti derivati e strutturati nell'ipotesi di lavoro. Sul tema Covip sta intrattenendo un dialogo con l'Adepp, l'associazione delle Casse, per acquisire eventuali osservazioni, com'è d'uso in modo analogo per i testi in consultazione. Una prima riunione si è svolta di recente presso la sede della Commissione, con la partecipazione anche dei rappresentanti dei ministeri coinvolti. Un dialogo che ha contribuito a lenire le resistenze di alcuni soggetti del mondo delle casse, restii a sottoporsi alla vigilanza di Covip. Le istruzioni operative saranno definite entro la fine del 2012. Nel frattempo si attende l'altro decreto attuativo del settore: il cosiddetto "703" delle Casse, quello che dovrà definire criteri e limiti di investimento di questi soggetti previdenziali e regolare gli eventuali conflitti di interesse. Decreto che dovrebbe essere emanato subito dopo quello che riforma l'attività dei fondi pensione. Quando? Dall'Economia dicono entro Natale.

Marco lo Conte

twitter.com/24previdenza
marcolconte.blog.ilsole24ore.com/

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI DEL SETTORE

45 miliardi €

Patrimonio Casse

È il patrimonio delle Casse privatizzate italiane, che raccolgono e investono i contributi dei professionisti. Circa un terzo di questo patrimonio si riferisce a investimenti in immobili

97 miliardi €

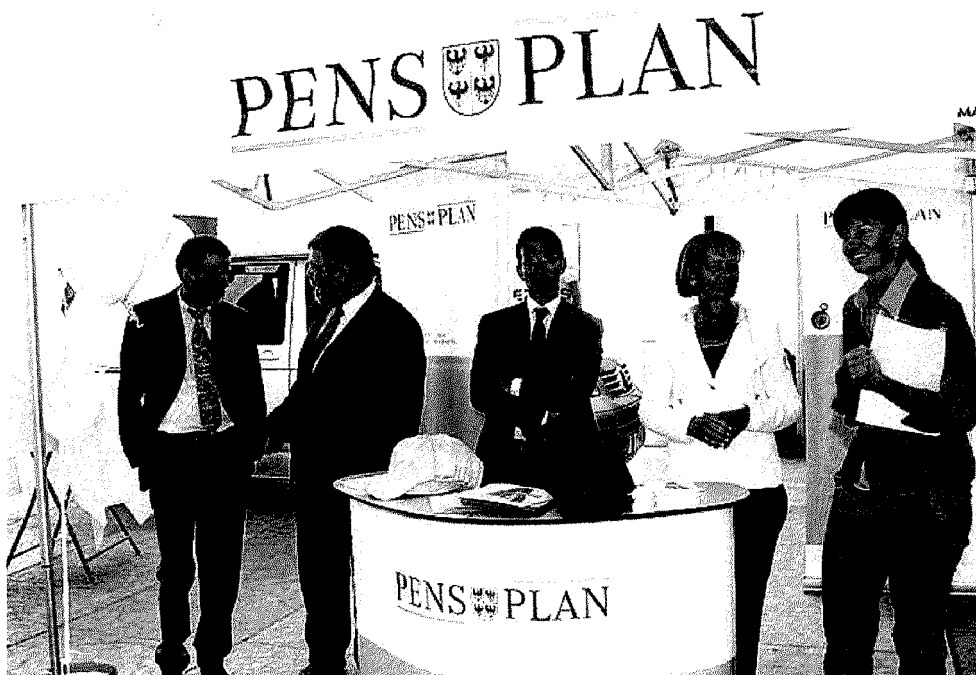
Patrimonio fondi pensione

È patrimonio affidato dai lavoratori ai fondi pensione complementari, comprendente quelli dei fondi preesistenti (44 miliardi), negoziali (29 miliardi), fondi aperti (9,5), piani individuali pensionistici nuovi (8,8) e vecchi (6 miliardi).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE » INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE

Plurifonds, metà iscritti da fuori regione

Sono quasi 18 mila, poco meno di trentini e altoatesini. A Laborfonds oltre 110 mila adesioni tra le due province



Pensplan è ormai una realtà nel quadro della previdenza complementare in regione



MARTHA STOCKER

Le spese per i servizi forniti agli associati di realtà che non siano Trentino e Alto Adige sono a carico di Itas Vita Spa

di Maurizio Dallago

BOLZANO

I fondi pensionistici complementari di Pensplan attirano «clienti» anche da fuori regione. Sono quasi 18 mila, infatti, le adesioni a Plurifonds, arrivate da altre province italiane. E nello specifico fondo rappresentano poco meno della metà degli iscritti, visto che gli associati altoatesini sono 3.841 mentre quelli dal Trentino arrivano a quota 15.964. Lo afferma l'assessore regionale competente, Martha Stocker, in risposta ad un'interrogazione del consigliere Sigmar Stocker.

L'esponente dei Freiheitlichen chiedeva lumi in merito agli iscritti a Pensplan, preoccupato per la possibilità che le spese amministrative venissero pagate anche per gli associati da fuori regione, con i soldi dei contribuenti del Trentino Alto Adige. Ma nello specifico di Plurifonds, la risposta di Martha Stocker è negativa. «Le spese per i servizi forniti agli aderenti di altre province sono a carico di Itas Vita Spa, società istitutrice di Pensplan Plurifonds», sottolinea l'assessore regionale. Quest'ultima fornisce poi tutta una serie di dati legati ai fondi

pensionistici regionali. «Pensplan centrum è la società che eroga i servizi amministrativo-contabili per i fondi pensione regionali convenzionati Laborfonds, Plurifonds e Profi. Al primo risultano iscritti 64.102 dipendenti della provincia di Bolzano e 49.152 dipendenti della provincia di Trento, mentre per Plurifonds ci sono 3.831 aderenti altoatesini e 15.964 iscritti dal Trentino. Infine per Profi numeri più bassi con 341 adesioni in Alto Adige e 38 aderenti nella provincia di Trento», evidenzia Martha Stocker.

E mentre presso i fondi Laborfonds e Profi risultano iscritti aderenti, liberi professionisti e familiari fiscalmente a carico esclusivamente della Regione, presso il fondo Plurifonds ci sono 17.938 associati da altre province italiane. Pensplan Plurifonds è un fondo pensione aperto a contribuzione definita, che si inserisce nell'ambito del progetto per la previdenza complementare della Regione Trentino Alto Adige. Si definisce aperto perché può accogliere le adesioni di tutte le categorie di lavoratori, nonché di tutti i soggetti anche non titolari di redditi da lavoro e di impresa e delle persone fiscalmente a carico. È detto

poi a contribuzione definita, perché è l'iscritto che determina l'ammontare del proprio versamento al fondo.

Plurifonds è nato dalla collaborazione tra la PensPlan Centrum Spa e l'Istituto di assicurazioni Itas (azionista della PensPlan Centrum Spa), con lo scopo esclusivo di fornire ai propri aderenti un trattamento pensionistico complementare a quello garantito dal sistema obbligatorio pubblico, così da offrire più elevati livelli di copertura previdenziale.



Pensioni d'oro, via il ticket

Secondo la Corte costituzionale il contributo del 5% sopra i 90 mila euro annui ha natura tributaria e quindi sarà dichiarato illegittimo

Incostituionale il ticket sui pensionati d'oro. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 241/2012, per un mero tecnicismo ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità posta dalla Regione Sicilia sulla norma della manovra estiva del 2011, che impone il prelievo straor-

dinario del 5-10% alle pensioni sopra i 90-150 mila euro dal 2011 al 2014. Tuttavia lo ha fatto senza esimersi dall'affermare che il ticket «ha natura certamente tributaria». Il che apre alla possibilità di essere dichiarato illegittimo in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

De Lellis a pagina 29

La Corte costituzionale qualifica il prelievo della Manovra 2011 e apre la strada all'incostituzionalità

Illegittimo il ticket sulle pensioni d'oro

DI CARLA DE LELLIS

Incostituionale il ticket sui pensionati d'oro. E quanto lascia intendere la Corte costituzionale nella sentenza n. 241/2012, senza poterlo ufficialmente dichiarare (né smentire). Per un mero tecnicismo, infatti, la corte dichiarare inammissibile la questione di legittimità posta dalla regione Sicilia sulla norma della manovra estiva del 2011, che impone il prelievo straordinario del 5/10% alle pensioni sopra i 90/150 mila euro dal 2011 al 2014. Tuttavia lo fa senza esimersi dall'affermare che, sulla base delle stesse osservazioni formulate nella sentenza n. 223/2012 (quella che ha dichiarato incostituzionale un altro prelievo straordinario, quello sulle retribuzioni d'oro degli statali), il ticket «ha natura certamente tributaria», il che apre alla possibilità di essere dichiarato illegittimo in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Il ticket sui pensionati d'oro

Tecnicamente si chiama «contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici» e colpisce gli importi delle pensioni che risultano, complessivamente, superiori ai 90 mila euro lordi annui. Ai fini dell'individuazione dei pensio-

nati soggetti al prelievo straordinario, si fa riferimento a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e a quelli integrativi e complementari, sia erogati da Inps ed ex Inpdap che da enti diversi. Concorrono, inoltre, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione della pensione obbligatoria, incluse le rendite integrative (fondi pensione). Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite Inail. Il contributo è pari al 5% della parte eccedente l'im-

porto di 90 mila euro e fino a 150 mila euro e al 10% per la parte eccedente 150 mila euro, con un contributo minimo di 12 euro (al di sotto non si paga). Previsto dal dl n. 98/2011 (convertito dalla legge n.





111/2011, cosiddetta manovra estiva del 2011) è stato temporaneamente abrogato dalla successiva manovra di ferragosto (dl n. 138/2011) e definitivamente ripristinato, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, in sede di conversione dall'art. 2, comma 1 della legge n. 148/2011.

La Corte costituzionale

Nella sentenza n. 241/2012 (si veda *ItaliaOggi* del 1° novembre), la Corte prende in esame proprio l'art. 2, comma 1, del dl n. 138/2011, impugnato, per altre questioni, dalla regione Sicilia. Non può però decidere nel merito della questione, perché costretta a dichiararla inammissibile per «erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva». Tuttavia dà spazio ad alcune osservazioni tra cui spiega che «il contributo oggetto di censura... ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (...) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223/2012». Infatti, precisa che «la norma impugnata integra una decurtazione patrimoniale

COSA DICE LA CONSULTA

• Il ticket sulle pensioni d'oro «... ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (...)» (di cui alla sentenza n. 223/2012)

• Il ticket sulle pensioni d'oro «... integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario»

definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario». A mente della sentenza n. 223/2012, queste osservazioni appaiono sufficienti a ipotizzare la stessa conclusione di illegittimità costituzionale per il ticket sulle pensioni d'oro. Infatti, come per il contributo straordinario sulle retribuzioni degli statali la dichiarazione di illegittimità è derivata dalla sua qualificazione di «prelievo tributario» (come tale violava tra l'altro il principio di eguaglianza in quanto applicato solo sui lavoratori e soltanto a quelli pubblici), alla stessa maniera potrebbe considerarsi illegittimo il ticket sui pensionati d'oro in quanto, trattandosi di prelievo tributario (questo la corte lo dice), risulterebbe illegittimo perché applicato solo ai pensionati e non a tutti i cittadini.

— © Riproduzione riservata —